



PATRONATO ACLI LOMBARDIA
NEWSLETTER NOVEMBRE 2012

• IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONE DEL MESE DI DICEMBRE

Con **Messaggio n. 19390**, del **26 novembre 2012**, l'**Inps** ha comunicato alcune informazioni in merito al pagamento della rata delle pensione del prossimo mese di dicembre. Con messaggio 18150 del 13.11.2012 aveva illustrato le modalità di corresponsione **dell'importo aggiuntivo di euro 154,94** (300.000 lire introdotte nel 2001).

Col mese di dicembre anche la **somma aggiuntiva** (cosiddetta "quattordicesima" che di norme viene erogata in luglio) limitatamente ai pensionati che hanno compiuto 64 anni dopo il 31 luglio 2012, purchè sussistano le condizioni dettate dalla legge.

Ma vediamo i requisiti per aver diritto all'importo aggiuntivo:

L'art. 70, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) ha previsto **a partire dal 2001** il pagamento di un importo aggiuntivo pari a Euro 154,94 per i titolari di pensione il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e determinate condizioni di reddito.

L'importo spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni. (Circ. 68 del 20.3.2001).

Sul modello ObisM, inviato all'inizio dell'anno ai pensionati, è riportata apposita dicitura con l'indicazione che l'importo aggiuntivo, corrisposto a dicembre, è stato determinato in misura provvisoria in attesa della verifica reddituale.

L'importo aggiuntivo non costituisce reddito e, pertanto, non è certificato nell'imponibile fiscale della pensione e non deve essere dichiarato per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Non percepiscono l'importo aggiuntivo i titolari di invalidità civile e i titolari di assegno o pensione sociale, le pensioni supplementari ed altre categorie particolari di pensionati (pensioni facoltative, assegni straordinari dei bancari, ecc.)

IMPORTO DELLE PENSIONI

Sulla base dell'importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati viene stabilito se, **indipendentemente dagli altri eventuali redditi posseduti dal pensionato e dal coniuge**, sussiste il diritto all'importo aggiuntivo. Il primo requisito richiesto è infatti quello che la o le pensioni non superino esse stesse il trattamento minimo.

Infatti l'importo aggiuntivo **non spetta**, se l'importo complessivo delle pensioni supera l'importo annuale del trattamento minimo maggiorato dell'importo aggiuntivo (6407,94 €). L'importo aggiuntivo **spetta in misura parziale**, cioè fino a concorrenza del predetto limite se l'importo delle pensioni risulta tra il trattamento minimo non maggiorato (6253,00) e l'importo annuo del trattamento minimo maggiorato (6407,94).

L'importo aggiuntivo **spetta in misura intera** se l'importo complessivo delle pensioni è minore o uguale all'importo annuo del trattamento minimo (6253,00 €).

LIMITI DI REDDITO

In ogni caso la corresponsione è poi subordinata all'accertamento dei requisiti reddituali. Sono stati considerati i redditi memorizzati nell'archivio redditi, ivi comprese tutte le pensioni presenti nel casellario, in attesa degli accertamenti reddituali che dovranno confermare il diritto alla prestazione o smentirla con successivo recupero.

L'importo aggiuntivo spetta, in misura intera o parziale, se il pensionato è in possesso di:
- redditi personali, per un importo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo: (nel 2012 **€ 9.379,50**);
redditi cumulati con il coniuge, se coniugato o non effettivamente e legalmente separato, per un importo non superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo: (nel 2012 **€ 18759,00**)

Non deve essere superato in ogni caso il limite di reddito personale

I redditi da dichiarare sono quelli assoggettabili all'Irpef percepiti dal titolare e dal coniuge per lo stesso anno in cui deve essere erogata la prestazione.

In caso di pensione liquidata in regime di convenzione internazionale viene considerato anche l'importo del pro-rata estero, in aggiunta alla pensione italiana.

• **PRECISAZIONI DELL'INPS PER IL PAGAMENTO IN CONTANTI DELLE PENSIONI**

Da alcuni mesi le pensioni di importo superiore a 1000 euro al mese non possono più essere pagate in contanti, ma solo con accredito su conto corrente bancario o postale. Con il **Messaggio n. 17897**, del **5 novembre** scorso, l'**Inps** detta ulteriori precisazioni, ribadendo che nell'individuazione dei pagamenti che superano tale soglia, non vanno considerati gli importi erogati a titolo di 13.ma mensilità, o comunque le pensioni che in via ordinaria non raggiungono la cifra di 1000 euro al mese, ma che in casi eccezionali possano superare tale limite a causa del pagamento di eventuali arretrati, di conguagli fiscali, o della cosiddetta "quattordicesima".

• **PROLUNGAMENTO INDENNITÀ MOBILITÀ E ASSEGNO STRAORDINARIO PER I NON SALVAGUARDATI DALLA C.D. "FINESTRA MOBILE"**

L'Inps ha emanato il messaggio 17734 del 31 ottobre 2012 con il quale fornisce istruzioni alle sedi in relazione al decreto interministeriale 68225 del 2 ottobre 2012 in tema di prolungamento dell'intervento di sostegno al reddito per i lavoratori non rientranti tra i derogati (10.000 unità) dalle cosiddette finestre a scorrimento di un anno o 18 mesi.

Tale decreto finanzia esclusivamente le decorrenze con le vecchie finestre maturate nel 2012. L'INPS ha individuato 3494 lavoratori.

Un precedente decreto (63655 del 5.1.2012) aveva prolungato le prestazioni di sostegno al reddito per coloro che avevano maturato il diritto con le finestre previgenti entro il 31.12.2011, che pure non erano rientrati tra i 10.000 derogati.

Possono accedere all'indennità, che coprirà i mesi intercorrenti tra la vecchia e la nuova decorrenza della pensione, tutti coloro che potenzialmente salvaguardati dal prolungamento della cosiddetta finestra mobile non sono rientrati tuttavia nella platea dei "10.000".

Tutti i lavoratori, per accedere al prolungamento dell'indennità devono avere richiesto la salvaguardia presentando domanda di pensione nel rispetto delle decorrenze vigenti antecedentemente alla legge 122/2010.

Nel messaggio l'INPS, infatti, ribadisce che la mancata presentazione della domanda di pensione determina la non corresponsione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito.

I lavoratori interessati sono:

- lavoratori in mobilità ordinaria licenziati nel periodo 31.10.2008 (quelli licenziati in precedenza sarebbero già rientrati nella deroga dei 10.000) al 30.4.2010; perfezionamento dei requisiti di pensione di vecchiaia o anzianità all'interno del periodo di fruizione della mobilità, decorrenza della pensione con le "vecchie" finestre compresa nel periodo 1.1.2012-31-12-2012,
- lavoratori in mobilità lunga con data di licenziamento compresa nel periodo 31.10.2008 al 30.4.2010, decorrenza della pensione con le "vecchie finestre" nel periodo 1.1.2012-31.12.2012,
- lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (es. VOCRED) titolari di assegno con decorrenza compresa tra il 1.11.2008 e il 31.5.2010; decorrenza della pensione con le vecchie finestre prima del 31.12.2012, non abbiano ripreso attività lavorativa.

Esempio:

Decorrenza pensione ante decreto legge 78/2010: 1.10.2012

Decorrenza pensione post decreto legge 78/2010: 1.7.2013

Termine mobilità ordinaria 31.10.2012

Periodo di prolungamento da corrispondere 1.11.2012/30.6.2013

Riteniamo che quanti avrebbero avuto diritto alla pensione con le decorrenze vigenti, prima dell'introduzione della finestra mobile abbiano presentato domanda a suo tempo rientrando in tal modo tra coloro che possono fruire ora anche del prolungamento della prestazione a sostegno del reddito. In ogni caso anche nelle situazioni residue ove vi fossero persone cessate entro il 30.4.2010 ma con apertura delle vecchie finestre anche nel 2013 sarà il caso di presentare domanda in attesa di ulteriori aggiornamenti normativi. Si tratta di situazioni che ove vengano a maturare il vecchio requisito nel 2012 avranno anche chiesto la salvaguardia della riforma Fornero (art 24, legge 214/2011).

• **DOMANDE PERMESSI L.104/92 DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L'Inps con messaggio n. 18728 del 15.11.2012 fornisce opportune precisazioni circa il previsto invio, dal 1.10.2012, in modalità telematica all'Istituto delle domande di permessi (art. 33 L. n. 104/92) per grave disabilità.

In sintesi: l'obbligo dell'invio telematico (circ. Inps n. 117/12) riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e non i dipendenti di Amministrazioni pubbliche, che sono competenti alla concessione delle agevolazioni lavorative nei confronti del loro personale.

"Di conseguenza – precisa l'Inps - con riferimento alle domande presentate da quest'ultima categoria di lavoratori, si rappresenta che le strutture territoriali dovranno dichiarare l'incompetenza dell'Istituto e darne comunicazione al soggetto interessato, precisando, altresì, che competente alla concessione di tali benefici per il personale in questione è esclusivamente l'ente pubblico, datore di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico".

• **REGIONE LOMBARDIA - ANCHE NEL 2013 NIENTE TICKET PER I CASSINTEGRATI**

L'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per esami, visite e farmaci, per disoccupati e cassintegrati (per questi ultimi in vigore dal 1 gennaio 2010), viene confermata anche per il 2013. Cambiano, a partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo, i requisiti per ottenere questa esenzione.

Dal 1 gennaio 2013 dunque, saranno esenti dal pagamento del ticket:

- i disoccupati iscritti agli elenchi dei centri per l'impiego (compresi i familiari a carico) con un reddito familiare pari o inferiore a 27.000 euro all'anno;
- le persone in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità (compresi i familiari a carico) che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla circolare INPS n. 20 dell'8 febbraio 2012, per il periodo di durata di questa condizione;
- le persone con contratto di solidarietà (compresi i familiari a carico) che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla circolare INPS n. 20 dell'8 febbraio 2012 per la cassa integrazione, per il periodo di durata di questa condizione.

Le condizioni necessarie per l'esenzione dovranno essere autocertificate dagli interessati presso l'Asl di competenza, che rilascerà l'attestazione.